

Comunicato del Presidente del 18/07/2002

Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa

Il Presidente

Premesso

che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in ordine alla compilazione delle relazioni dettagliate sul comportamento dell'impresa (articolo 27, comma 4, del DPR 34/2000)

Considerato

che in termini generali la regola da seguire e' quella della redazione di relazioni distinte per ciascuna impresa presente in cantiere perche' aggiudicatario ovvero subappaltatore

Comunica

1. quadro A 5: va compilato per il soggetto aggiudicatario (nel caso di A.T.I. per ogni impresa facente parte dell'Associazione) e ripetuto per ogni soggetto che ha preso parte alla effettiva realizzazione dei lavori, ivi compresi eventuali subappaltatori, sempreche' l'importo del subappalto sia superiore a Euro 150.000; nel caso in cui l'aggiudicatario sia un consorzio, la relazione va compilata con riferimento all'impresa consorziata effettivamente esecutrice dei lavori;
2. sezione B - Svolgimento dei lavori: elementi significativi attinenti la condotta dell'impresa: va compilata tante volte quanti sono i soggetti che hanno preso effettivamente parte alla realizzazione dei lavori ivi compresi eventuali subappaltatori, sempreche' l'importo del subappalto sia superiore a Euro 150.000;
3. i quadri A5 e B1, B2, B3, B4, B5 e B6 vanno compilati in sequenza per tutte le imprese esecutrici ivi compresi i subappaltatori, sempreche' l'importo del subappalto sia superiore a Euro 150.000;
4. dati relativi al Direttore lavori: il quadro dovra' essere compilato con riferimento all'unico soggetto incaricato quale Direttore dei lavori anche nel caso in cui sia costituito l'ufficio di Direzione lavori e quindi in presenza di Direttore operativo e Ispettore di cantiere;
5. nel caso di contratti pluriennali (manutenzione o contratti aperti) la relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa va presentata alla scadenza del contratto.